TRIBUNALE DI VELLETRI Sezione Lavoro

RICORSO EX ART. 1 COMMA 51 SS. LEGGE 92/2012

Per Giacomo Lorenzoni (LRNGCM53M27046S), residente in Roma alla Via Orestilla n. 14 elettivamente domiciliato in Roma alla Piazza dei Consoli 62 presso lo Studio degli Avv.ti Massimo De Pamphilis (C.F. DPMMSM68TI6H501T; fax: 06/768042; pec: massimodepamphilis@ordineavvoctiroma.org) e Laura Serra (C.F. SRRLRA76E41H501I; fax: 06/768042; pec: laura serra@ordineavvocatiroma.org) che lo rappresentano e difendono giusta procura in calce del presente atto.

ricorrente -

Contro ENEA (Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel 76

resistente –

in opposizione

all'ordinanza del 23/4/2014 emessa dal Tribunale di Velletri all'esito del Giudizio N.R.G. 5465/2013 innanzi al Tribunale di Velletri; Giudice Cruciani ai sensi dell'art. 1 comma 51 della legge 92/2012

PREMESSA

Con ricorso ex art. 1 comma 48 legge 92/2012 l'Ing. Giacomo Lorenzoni ricorreva innanzi al Tribunale di Roma al fine di vedere accogliere le seguente conclusioni

Dichiarare il licenziamento comminato al ricorrente con lettera raccomandata a/r del 5 settembre 2013, illegittimo ai sensi dell'art. 18 comma 4 l. 300/1970, perché il fatto è inesistente ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa; per l'effetto ordinare alla ENEA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, di reintegrare nel posto di lavoro il ricorrente; condannare la ENEA, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di una indennità risarcitoria globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque, non inferiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto, nonché al versamento dei contributi previdenziali a assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione.

La causa veniva iscritta a ruolo con N.R.G. 34411/2013 ed assegnata al Giudice Fedele.

Successivamente alla notifica del ricorso con relativo decreto di fissazione udienza si costituiva l'ENEA con memoria difensiva eccependo l'incompetenza territoriale del Tribunale adito e contestando quanto affermato dal ricorrente.

Il Tribunale adito, con ordinanza del 3 dicembre 2013, dichiarava la propria incompetenza per territorio per essere la stessa devoluta alla competenza del Tribunale di Velletri in funzione di Giudice del lavoro.

Rebus sic stantibus, il ricorrente riassumeva il giudizio dinnanzi al Tribunale dichiarato competente con ricorso.

La causa veniva iscritta a ruolo con N.R.G. 5465/2013 ed assegnata al Giudice Colli poi sostituito dal Giudice Cruciani.

Si costituiva l'ENEA e all'udienza del 15 aprile 2014 le parti, dopo avere depositato note integrative, esponevano le proprie ragioni.

Tra l'altro, il ricorrente insisteva per l'ammissione dell'istanza di esibizione dei cartelloni presenze-assenze del ricorrente relativi agli anni dal 1987 al 2002 espressamente formulata nell'atto introduttivo del giudizio.

Il Giudice, sentite le parti, si riservava e, successivamente, con ordinanza depositata in data 23 aprile 2014 respingeva il ricorso.

Con il presente atto, l'Ing. Giacomo Lorenzoni, come in epigrafe rappresentato e difeso, intende proporre opposizione all'ordinanza suindicata.

Innanzitutto, al fine di consentire al Giudicante di avere una visione completa della vicenda de qua si trascrive di seguito il corpo del ricorso presentato nella precedente fase di'urgenza -

conclusosi con l'ordinanza opposta - che si deve intendere ivi integralmente richiamato.

<<... TRIBUNALE DI VELLETRI Sezione Lavoro

RICORSO EX ART. 1 COMMA 48 LEGGE 92/2012

in riassunzione a seguito di dichiarazione di incompetenza territoriale

Per Giacomo Lorenzoni (LRNGCM53M27L046S), residente in Roma alla Via Orestilla n. 14 elettivamente domiciliato in Roma, Piazza dei Consoli n. 62 presso lo Studio degli Avv.ti Massimo De Pamphilis (C.F: DPMMSM68TI6H501T; fax: 06/768042; pec: massimodepamphilis@ordineavvocatiroma.org) e Laura Serra (C.F: SRRLRA76E41H501I; fax: 06/768042; pec: lauraserra@ordineavvocatiroma.org) che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura a margine del presente atto

- ricorrente -

Contro ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel 76

- resistente -

PREMESSO

a) che l'Ing. Lorenzoni, impugnava il licenziamento comminatogli dalla ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) con lettera raccomandata a/r del 5 settembre 2013 e proponeva, per il tramite degli scriventi legali, ricorso ex art. 1 comma 48 della legge 92/2012 incardinato presso il Tribunale di Roma – sezione lavoro che si trascrive integralmente di seguito: << ...

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA Sezione Lavoro

RICORSO EX ART. 1 COMMA 48 LEGGE 92/2012

Per Giacomo Lorenzoni (LRNGCM53M27L046S), residente in Roma alla Via Orestilla n. 14 elettivamente domiciliato in Roma, Piazza dei Consoli n. 62 presso lo Studio degli Avv.ti Massimo De Pamphilis (C.F: DPMMSM68TI6H501T; fax: 06/768042; pec: massimodepamphilis@ordineavvocatiroma.org) e Laura Serra (C.F: SRRLRA76E41H501I; fax: 06/768042; pec: lauraserra@ordineavvocatiroma.org) che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura a margine del presente atto

- ricorrente -

Contro ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel 76

– resistente –

FATTO

- 1) L'Ing. Giacomo Lorenzoni nel giugno 1984 veniva assunto alle dipendenze dell'Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) con contratto di lavoro a tempo indeterminato con inquadramento nel livello professionale 7° (docc. 1 2) a seguito del superamento di concorso per titoli ed esami rivolto ad ingegneri con almeno 5 anni di pregressa esperienza lavorativa nella progettazione e/o costruzione di componenti meccanici;
- 2) il lavoro dell'Ing. Lorenzoni consiste nella produzione di originali elaborazioni teoriche di fisica e matematica nel contesto dell'ingegneria (che hanno riguardato o riguardano la tecnologia meccanica, la progettazione di componenti meccanici, la fisica tecnica, l'analisi matematica, il calcolo combinatorio, la crittografia, l'ottimizzazione matematica, il risparmio energetico, le macchine termiche, la termodinamica, la meccanica del continuo, l'analisi numerica, la probabilità e statistica), nella redazione di documenti tecnico scientifici che espongono i risultati di tali attività, nella programmazione al computer di calcoli e procedure prevalentemente inerenti dette materie con occasionale realizzazione di siti web;
- 3) nel 1987 l'Ing. Lorenzoni cominciava a soffrire di disturbi mentali conclamatisi in una grave malattia psichica con conseguente debilitamento fisico (doc. 3);
- 4) il sopravvenuto stato di salute impediva al ricorrente di recarsi giornalmente in ufficio (come aveva fatto sino ad allora);

- 5) si tiene a precisare, tuttavia, che il ricorrente, nonostante la malattia patita, continuava a svolgere come continua a svolgere il proprio lavoro con risultati notevolmente proficui per qualità e importanza (doc. 4);
- 6) al ricorrente, onde consentire di continuare a lavorare nonostante la malattia che lo affligge, veniva accordato dall'ENEA il permesso di lavorare discrezionalmente a casa o in ufficio, per ben vent'anni illimitatamente e senza modifiche della retribuzione come si specificherà nel proseguo;
- 7) d'altra parte, il tipo di lavoro del ricorrente, essendo sempre stato del tutto autonomo ed indipendente (con la sola eccezione delle ricerche bibliografiche e dell'acquisizione dei relativi documenti) ben può essere svolto a casa;
- 8) in particolare, dall'anno 1987 (quando il ricorrente cominciava a patire la descritta malattia) a tutto l'anno 2007 tutti i responsabili dell'unità di riferimento succedutisi nel tempo accordavano all'Ing. Lorenzoni la facoltà di lavorare a casa con lo specifico strumento di giustificazione denominato "permessi di servizio";
- 9) ogni mese il ricorrente firmava e presentava il c.d. "cartellone" delle presenze (ossia il riepilogo mensile delle presenze detto anche "cartellino") giustificando la mancata presenza sul posto di lavoro (in quanto svolgeva il suo lavoro a casa) con i permessi di servizio;
- 10) il predetto cartellone è sempre stato controfirmato dal relativo responsabile di unità che provvedeva ad inviarlo all'ufficio del personale (doc. 5);
- 11) dal 2008 i responsabili di unità allora presenti inspiegabilmente non procedevano più a controfirmare i cartelloni interrompendo così una prassi durata per anni;
- 12) ad ogni buon conto, sino all'ottobre 2010 il ricorrente continuava a ricevere i cartelloni in forma cartacea rinviandoli, debitamente compilati, alla segreteria della sua unità;
- 13) successivamente, il ricorrente non poteva più procedere nel modo descritto essendo divenuta operativa l'attuale procedura informatizzata che, peraltro, l'Ing. Lorenzoni non era messo in condizione di portare a completamento;
- 14) ancora oggi l'Ing. Lorenzoni continua a lavorare proficuamente per la resistente a casa o in ufficio;
- 15) successivamente, l'ENEA contestava all'Ing. Lorenzoni di non presentare i propri cartelloni dal gennaio 2008 e di non procedere alla chiusura dei cartellini presenze assenze per il periodo 2008/2011 (doc. 6);

- 16) le predette contestazioni sfociavano in provvedimenti disciplinari che il ricorrente provvedeva ad impugnare tempestivamente dinnanzi all'autorità giudiziaria (si precisa che il procedimento relativo a detta impugnazione è ancora pendente);
- 17) in ultimo, l'ENEA, con lettera raccomandata a/r del 5 settembre 2013 (doc. 7) (ricevuta dal ricorrente in data 12/9/2013) comunicava di avere proceduto nei confronti del ricorrente "... al licenziamento disciplinare con preavviso a far data dal 20/1/2014 ... posto che Ella, effettuando numerose assenze ingiustificate, è contravvenuto ai doveri di un pubblico dipendente, adottando comportamenti di evidente elusione degli obblighi di diligenza, buona fede e correttezza, compromettendo gravemente il rapporto di fiducia con l'Agenzia ...";
- 18) la predetta lettera di licenziamento veniva impugnata dall'Ing. Lorenzoni, a mezzo dello scrivente legale, con lettera raccomandata a/r del 26 settembre 2013 (doc. 8).

DIRITTO

a. La resistente motiva il licenziamento del Lorenzoni facendo riferimento alle numerose assenze dallo stesso effettuate tali da compromettere la fiducia alla base del rapporto di lavoro.

<u>Ebbene, come esposto in fatto, la resistente accordava illimitatamente al Lorenzoni la facoltà di lavorare a casa, giustificandone le assenze, per ben venti anni senza decurtazione della retribuzione.</u>

Ciò in quanto, di fatto, stante il tipo di lavoro svolto dal ricorrente (consistente in autonome attività di studio, ricerca e programmazione al computer) quest'ultimo ben poteva svolgere le sue mansioni a casa senza che detta modalità comportasse il benché minimo detrimento per l'Agenzia che, al contrario, ha sempre beneficiato dell'ottimo operato dell'Ing. Lorenzoni.

E siffatta situazione, che non era semplicemente tollerata dal datore di lavoro ma addirittura favorita dallo stesso con l'adozione di un sistema di giustificazione delle assenze assolutamente regolare al quale il Lorenzoni veniva fatto accedere (come esposto in premessa e come risulta documentalmente i responsabili dell'unità di riferimento del ricorrente hanno sempre controfirmato il cartellone di presenze del Lorenzoni), ingenerava nel ricorrente il legittimo convincimento dell'irrilevanza delle assenze dal posto di lavoro.

Ed il descritto meccanismo, evidentemente, veniva accordato dal datore di lavoro proprio in virtù di quel rapporto di fiducia che si era instaurato con l'Ing. Lorenzoni e che, invero, nella lettera di licenziamento si assume violato.

Il datore di lavoro, infatti, ben sapeva che l'Ing. Lorenzoni pur lavorando a casa avrebbe comunque compiuto il proprio lavoro in modo puntuale e nel modo migliore.

Preme menzionare una recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione – sezione lavoro (Sent. 11342/2011) – in cui veniva confermata la sentenza di primo e secondo grado che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento intimato al lavoratore per le numerose assenze effettuate in considerazione del fatto che il datore di lavoro aveva comunque tollerato la ripetitività delle stesse anche dopo il superamento del periodo di comporto.

La Corte, in particolare, precisava che l'atteggiamento del datore che aveva accettato la prestazione del dipendente senza l'adozione di alcun provvedimento fosse da ritenere incompatibile con la volontà di recedere dal contratto e tale da giustificare l'affidamento dell'interessato.

Né sembra che le contestazioni rivolte a carico dell'Ing. Lorenzoni (che conducevano al licenziamento impugnato con il presente atto) possano condurre ad una diversa argomentazione.

A prescindere dal fatto che i provvedimenti disciplinari adottati all'esito delle predette contestazioni sono stati tutti regolarmente impugnati dinnanzi all'autorità giudiziaria (il relativo giudizio è ancora pendente) non può non rilevarsi la tardività con la quale siffatte contestazioni venivano effettuate.

La prima comunicazione (cfr. doc. 6) con la quale l'ENEA contestava al ricorrente di non presentare i propri cartelloni dal gennaio 2008 risale al 4/5/2012 (quindi, dopo ben quattro anni di distanza dalla commissione da parte del Lorenzoni del fatto contestatogli avvenuto, appunto, nel 2008).

Giova a questo proposito menzionare una recente sentenza della Corte di Cassazione (sent. 1693/2013) nella quale viene, appunto, affermato il principio per cui le infrazioni devono essere contestate dal datore di lavoro nell'immediatezza della loro commissione.

Ed infatti, statuisce la Suprema Corte "il tempo trascorso tra l'intimazione del licenziamento disciplinare e l'accertamento del fatto contestato al lavoratore può indicare l'assenza di un requisito della fattispecie prevista dall'art. 2119 c.c. (incompatibilità del fatto contestato con la prosecuzione del rapporto di lavoro) in quanto il ritardo nella contestazione può indicare la mancanza di interesse del diritto potestativo di licenziare".

La mancata immediata contestazione, quindi, è stata considerata dalla Corte come indicativa della volontà di tollerare il comportamento del lavoratore.

Né, ancora, sembra possa attribuirsi rilievo alla contestazione di addebito (doc. 9) rivolta al Lorenzoni con comunicazione del 13 dicembre 2010 (pure questa sfociata in un provvedimento disciplinare regolarmente impugnato dall'attuale ricorrente dinnanzi alla autorità

giudiziaria).

La predetta contestazione, infatti, si riferisce ad un motivo diverso rispetto a quello posto a giustificazione del licenziamento (in questo caso si contestava al Lorenzoni il fatto di non essersi presentato ad una visita di idoneità al lavoro).

b. D'altra parte il sistema adottato dall'ENEA per consentire al ricorrente di potere comunque svolgere il proprio lavoro, nonostante la malattia che lo affligge, (sistema – lo si ribadisce – portato avanti per ben vent'anni) trova avallo proprio nei principi che informano il CCNL ENEA (doc. 10) rispetto ai quali, conseguentemente, il licenziamento impugnato in questa sede si pone in netto contrasto.

Nel predetto CCNL, infatti, sono previste delle forme flessibili per l'espletamento del lavoro anche a favore dei dipendenti in condizioni di svantaggio.

All'art. 29 bis comma 6 del CCNL 1998 - 2001 (ex art. 13 CCNL 1994 - 1997), infatti, si legge "la distribuzione dell'orario di lavoro è improntata ai seguenti criteri di flessibilità: a) utilizzazione in maniera programmata di tutti gli istituti che rendano concreta una gestione flessibile dell'organizzazione del lavoro e dei servizi, in funzione di un'organica distribuzione della prestazione lavorativa; i diversi sistemi di articolazione dell'orario di lavoro possono coesistere; ... d) particolari forme di flessibilità purchè compatibili con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991 n. 266 ...".

E ancora all'art. 36 bis comma 3 del CCNL 1998 - 2001 (ex art. 26 CCNL 1994 – 1997) si legge "per i dipendenti portatori di handicap e <u>in particolari condizioni fisiche</u> l'ente provvederà a: ... b) definire le modifiche strutturali e organizzative atte a garantire la piena integrazione produttiva dei lavoratori invalidi ...".

Non solo! All'art. 58 del CCNL relativo al personale del comparto delle Istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, con particolare riferimento ai ricercatori e tecnologi, si legge "1. L'orario di lavoro di ricercatori e tecnologi è di 36 ore medie settimanali nel trimestre. 2. I ricercatori e tecnologi hanno l'autonoma determinazione del proprio tempo di lavoro. La presenza in servizio è assicurata correlandola in modo flessibile alle esigenze della propria attività scientifica e tecnologica, agli incarichi loro affidati, all'orario di servizio della struttura in cui operano, tenendo conto dei criteri organizzativi dell'Ente. 3. Lo svolgimento dell'attività al di fuori della sede di servizio deve essere autocertificato mensilmente."

Pienamente conforme a detto impianto normativo, quindi, era il sistema di certificazione delle presenze – assenze utilizzato per ben vent'anni dal ricorrente successivamente interrotto.

L'art. 58 in esame, poi, prosegue al comma 7 stabilendo "le parti si impegnano a costituire, dopo la sottoscrizione del presente CCNL, una apposita Commissione paritetica con il compito di esaminare la possibilità di introduzione in via sperimentale di ulteriori modalità di gestione dell'orario di lavoro di cui al comma 1".

È, dunque, evidente che solo una Commissione, appositamente costituita, potrebbe esaminare la possibilità di introdurre modalità di gestione dell'orario di lavoro diverse da quelle previste nei commi precedenti con la conseguenza necessaria che l'adozione di modalità differenti al di fuori di siffatta commissione debbono reputarsi illegittime (cfr. ord. Tribunale di Bologna del 20 marzo 2013).

Il licenziamento comminato dalla resistente, inoltre, si pone in netto contrasto con i principi che il CCNL di riferimento detta in materia disciplinare.

L'attuale art. 68 sexies comma 1, infatti, dispone "nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali: a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto anche conto della prevedibilità dell'evento; ... d) rilevanza del danno o grado di pericolo arrecato all'Ente o a terzi e del disservizio determinatosi ..."

Ebbene, nell'ipotesi de qua i predetti presupposti sono del tutto mancanti.

Manca del tutto l'intenzionalità del comportamento, la negligenza e l'imperizia in quanto, come diffusamente esposto nella premessa in fatto, l'Ing. Lorenzoni agiva nell'ambito di un sistema di autocertificazione delle presenze – assenze autorizzato per anni dal datore di lavoro.

Manca del tutto il danno o il pericolo arrecato all'Ente posto che, nonostante il Lorenzoni non potesse garantire la presenza fisica sul posto di lavoro continuava comunque – come tutt'ora continua – a lavorare in modo proficuo per la resistente.

Si allegano al presente atto a titolo esemplificativo solo alcuni dei lavori di recente svolti dal ricorrente per l'Enea (doc. 11 – 12. Il doc. 12 consiste in un articolo che sarà tradotto in inglese e proposto a rivista scientifica).

Ne consegue che la sanzione del licenziamento appare quantomeno sproporzionata rispetto a quanto si contesta al ricorrente.

Dunque, anche qualora si dovesse ritenere – in realtà, non si vede come – che le assenze

effettuate dal Lorenzoni fossero tali da configurare gli estremi di un comportamento inadempiente nei confronti del datore di lavoro è indubbio che ben si sarebbe potuta adottare una mera sanzione conservativa prevista dal CCNL di riferimento.

C. Alla luce di quanto sopra, dunque, il licenziamento intimato all'Ing. Lorenzoni deve reputarsi illegittimo ai sensi dell'art. 4 l. 300/1970 per insussistenza del fatto.

Giova a questo proposito fare menzione delle interpretazioni del concetto di "fatto insussistente" fornite dalla giurisprudenza.

È stato, difatti, chiarito che il fatto contestato in sede disciplinare dall'azienda al dipendente deve essere considerato insussistente — con conseguente reintegra del lavoratore nel posto di lavoro — non solo quando non si è materialmente verificato ma anche quando è del tutto privo di una particolare rilevanza che giustifichi la misura del licenziamento.

In particolare, è stato affermato che "<u>la qualificazione e la valutazione di tale fatto</u>, come di qualunque fatto storico, richiede la contestualizzazione del fatto medesimo e la sua collocazione nel tempo, nello spazio, nella situazione psicologica dei soggetti operanti, nonché nella sequenza degli avvenimenti e nelle condotte degli altri soggetti che hanno avuto un ruolo nel fatto storico in esame" (ord. Trib. Bologna 15 ottobre 2012).

In una ordinanza ancora più recente (ord. Tribunale Ravenna del 18 marzo 2013) è stato pure chiarito che il licenziamento illegittimo non può prescindere dal principio della proporzionalità di talché se il comportamento addebitato al lavoratore non è reputato grave anche la sussistenza del fatto non basta a privare del diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro.

In sostanza, si afferma che il Giudice non può limitarsi al fatto contestato dal datore di lavoro, ma deve esaminare lo stesso fatto in base alla nozione di giusta causa e così valutare se il comportamento del lavoratore integra gli estremi della lesione irreparabile del vincolo fiduciario.

Posto tutto quanto sopra l'Ing. Lorenzoni Giacomo, come in epigrafe rappresentato e difeso,

RICORRE

All'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del lavoro, perché, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti ed emanazione dei provvedimenti conseguenti, contrariis reiectis, in

accoglimento del presente ricorso, Voglia così provvedere:

- a) dichiarare il licenziamento comminato al ricorrente con lettera raccomandata a/r del 5 settembre 2013, illegittimo ai sensi dell'art. 18 comma 4 l. 300/1970, perché il fatto è inesistente ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa;
- b) per l'effetto, ordinare alla ENEA, in persona del legale rappresentante pro tempore, di reintegrare nel posto di lavoro il ricorrente;
- c) condannare la ENEA, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque, non inferiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione;
- d) il tutto con vittoria di spese di giudizio, spese I.V.A. e C.P.A.

Con ordinanza provvisoriamente esecutiva come per legge.

In via istruttoria si chiede di essere ammessi a prova contraria, anche testimoniale, a quella eventualmente chiesta da controparte ed eventualmente ammessa.

Si chiede disporsi ordine di esibizione dei cartelloni presenze – assenze del ricorrente relativi agli anni dal 1987 al 2002.

Si producono in copia i seguenti documenti:

- 1) lettera di assunzione del 13 giugno 1984;
- 2) lettera di assegnazione in organico del 13 giugno 1984;
- 3) certificato medico rilasciato dalla Usl Roma B attestante la malattia patita dal ricorrente;
- 4) verbale di visita medico collegiale del 14 giugno 2013 rilasciato dalla Asl Roma B;
- 5) certificazioni controfirmate dai responsabili delle unità di riferimento;
- 6) *contestazione 4/5/2012;*
- 7) lettera di licenziamento:
- 8) lettera di impugnazione del licenziamento;
- 9) contestazione del 13 dicembre 2010;
- 10) CCNL ENEA personale non dirigente 1998 2001;
- 11) Argomentazioni analitiche di probabilità e statistica, Aracne Editrice;

- 12) Un metodo per la risoluzione numerica di modelli analitici differenziali;
- 13) estratto CCNL relativo al personale del comparto delle Istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione.

Salvis iuribus.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che la presente causa è di valore indeterminabile.

Roma 27 settembre 2013

Con osservanza

Avv. Massimo De Pamphilis

Avv. Laura Serra

...>>:

- b) che al predetto ricorso veniva assegnato il N.R.G. 34411/2013;
- che, il ricorso veniva assegnato al Giudice Fedele;
- d) che, dunque, il predetto Giudice emetteva decreto di fissazione di udienza di comparizione delle parti che veniva fissata al giorno 3 dicembre 2013;
- e) che, conseguentemente, il ricorso unitamente al decreto di fissazione di udienza, veniva notificato dal Lorenzoni alla Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) in persona del legale rappresentante pro tempore;
- f) che, successivamente, l'Enea, in persona del legale rappresentante pro tempore, si costituiva;
- **g)** che nella propria memoria difensiva l'Enea eccepiva, in via preliminare, l'incompetenza del Giudice adito, Tribunale ordinario di Roma, sezione lavoro, in quanto il ricorrente ha, come sede di lavoro, il C.R. Frascati;
- h) che all'udienza del 3 dicembre 2013 il Giudice si riservava sull'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla Enea;
- i) che il Giudice, a scioglimento della predetta riserva, con ordinanza del 3 dicembre 2013 (doc. 3) dichiarava la propria incompetenza per territorio per essere la stessa devoluta alla competenza del Tribunale di Velletri in funzione di Giudice del lavoro e fissava il termine di 30 giorni per la riassunzione del giudizio nella sede competente;
- j) che è intenzione del ricorrente riassumere il procedimento de quo;

tutto ciò premesso, l'Ing. Lorenzoni, come in epigrafe rappresentato e difeso,

CHIEDE

la riassunzione dinnanzi all'intestato Tribunale di Velletri – sezione lavoro del giudizio incardinato dinnanzi al Tribunale di Roma – sezione lavoro N.R.G. 34411/2013, Giudice Fedele e, a tal fine, riportandosi integralmente al ricorso trascritto

RICORRE

All'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del lavoro, perché, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti ed emanazione dei provvedimenti conseguenti, contrariis reiectis, in accoglimento del presente ricorso, Voglia così provvedere:

- a) dichiarare il licenziamento comminato al ricorrente con lettera raccomandata a/r del 5 settembre 2013, illegittimo ai sensi dell'art. 18 comma 4 l. 300/1970, perché il fatto è inesistente ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa;
- b) per l'effetto, ordinare alla ENEA, in persona del legale rappresentante pro tempore, di reintegrare nel posto di lavoro il ricorrente;
- c) condannare la ENEA, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque, non inferiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione;
- d) il tutto con vittoria di spese di giudizio, spese I.V.A. e C.P.A.

Con ordinanza provvisoriamente esecutiva come per legge.

In via istruttoria si chiede di essere ammessi a prova contraria, anche testimoniale, a quella eventualmente chiesta da controparte ed eventualmente ammessa.

Si chiede disporsi ordine di esibizione dei cartelloni presenze – assenze del ricorrente relativi agli anni dal 1987 al 2002.

Si producono i seguenti documenti:

1. fascicolo di parte relativo al giudizio promosso innanzi il Tribunale civile di Roma – sezione lavoro contenente in copia i documenti che si indicano di seguito:

- 1) lettera di assunzione del 13 giugno 1984;
- 2) lettera di assegnazione in organico del 13 giugno 1984;
- 3) certificato medico rilasciato dalla Usl Roma B attestante la malattia patita dal ricorrente;
- 4) verbale di visita medico collegiale del 14 giugno 2013 rilasciato dalla Asl Roma B;
- 5) certificazioni controfirmate dai responsabili delle unità di riferimento;
- 6) contestazione 4/5/2012;
- 7) lettera di licenziamento;
- 8) lettera di impugnazione del licenziamento;
- 9) contestazione del 13 dicembre 2010;
- 10) CCNL ENEA personale non dirigente 1998 2001;
- 11) argomentazioni analitiche di probabilità e statistica, Aracne Editrice;
- 12) un metodo per la risoluzione numerica di modelli analitici differenziali;
- 13) estratto CCNL relativo al personale del comparto delle Istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione;
- 2. copia del ricorso notificato alla Enea con decreto di fissazione udienza del giudizio davanti al Tribunale di Roma;
- 3. copia provvedimento con cui il Giudice Fedele dichiarava l'incompetenza territoriale del Tribunale adito con allegata comunicazione via pec.

Salvis iuribus.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che la presente causa è di valore indeterminabile.

Roma 10 dicembre 2013

Con osservanza

Avv. Massimo De Pamphilis

Avv. Laura Serra ...>>

Le argomentazioni che hanno portato il Giudicante a respingere il ricorso sopra trascritto non possono essere condivise per i seguenti

MOTIVI

Il Giudice afferma che il ricorrente è stato assente in numerosissime occasioni e che la circostanza per cui il datore di lavoro abbia concesso per anni al dipendente di lavorare a casa non comporta un obbligo di riconoscere tale agevolazione anche per il futuro.

È evidente che il Giudice non ha tenuto debitamente conto di tutta una serie di fattori che, peraltro, erano stati espressi in modo puntuale nel ricorso introduttivo della fase d'urgenza.

L'Ing. Lorenzoni veniva assunto alle dipendenze dell'ENEA nel lontano 1984 con contratto di lavoro a tempo indeterminato con inquadramento nel livello professionale 7° a seguito del superamento di apposito concorso.

Ebbene l'ENEA, al fine di consentire all'Ing. Lorenzoni di continuare a svolgere il proprio lavoro, gli accordava la facoltà di lavorare nella propria abitazione per un periodo di tempo non trascurabile e cioè per ben vent'anni (dal 1987 al 2007) ininterrottamente, senza alcuna decurtazione della retribuzione e applicando un normale tipo di giustificazione delle assenze (tuttora in uso) denominato *permessi di servizio* (PSS).

E di ciò costituiscono piena prova i cartelloni delle presenze – assenze del ricorrente relativi agli anni in questione, quelli dal 2003 al 2007 allegati al respinto ricorso, e quelli dal 1987 al 2002 rispetto ai quali si formulava espressa istanza affinché il giudice disponesse l'ordine di esibizione a carico della resistente, istanza che, pur tuttavia, inspiegabilmente non veniva accolta.

E la detta procedura di giustificazione delle assenze veniva accordata dal datore di lavoro proprio in virtù del fatto che tra il lavoratore e l'Ente si era stabilito un rapporto di fiducia che, invero, si assume essere stato violato nella lettera di licenziamento.

Il datore di lavoro, infatti, con tale procedura consentiva al Lorenzoni di continuare a lavorare a favore dell'azienda nonostante la malattia della quale lo stesso cominciava a patire nel lontano 1987 come risulta dai documenti versati in atti.

Sennonché solo a partire dal 04/05/2012 l'ENEA negava all'Ing. Lorenzoni la possibilità di avvalersi della detta procedura seguita per anni, e in conseguenza di ciò dal marzo 2013 iniziava nei confronti del medesimo una smisurata decurtazione contributiva culminata nella recente richiesta di pagamento contenuta nella raccomandata a/r del 1/4/2014 (doc. 3).

Il comportamento posto in essere dalla resistente si pone in netto contrasto con il consolidato

orientamento giurisprudenziale formatosi sul punto e di cui si è fatto menzione già nella fase sommaria

La giurisprudenza, infatti, ha ritenuto illegittimo il licenziamento intimato al lavoratore per le numerose assenze effettuate in considerazione del fatto che il datore di lavoro aveva comunque tollerato la ripetitività delle stesse anche dopo il superamento del periodo di comporto (Cass. 11342/2011).

Non solo! La considerazione svolta dal Giudice della fase d'urgenza per cui "normalmente la prestazione si svolge nella sede del datore di lavoro, permettendo così al datore di lavoro di controllare meglio l'operato del dipendente ed a quest'ultimo una maggiore integrazione con i mezzi di lavoro e i colleghi" si risolve in una mera valutazione priva di qualsiasi fondamento e riscontro rispetto alla particolare figura del ricercatore.

L'attività del ricorrente, infatti, si svolgeva in piena libertà ed autonomia, e non richiedeva che lo stesso si presentasse dinnanzi a qualcuno per ricevere istruzioni anche perché al ricorrente non è mai stata assegnata, né ufficialmente né ufficiosamente, alcuna attività lavorativa ulteriore all'incarico di ricerca ricevuto pochi giorni dopo l'assunzione e che egli ha poi sempre proseguito e sviluppato in modo del tutto autonomo sia nell'individuare che nell'eseguire i compiti.

Ciò trova implicita conferma nel fatto che fino al 04/05/2012 non è stata mai mossa all'Ing. Lorenzoni alcuna contestazione disciplinare, né perché si organizzava autonomamente lavorando nella propria abitazione né per altri motivi.

D'altra parte le modalità con cui il ricorrente prestava la propria opera trovano il loro avallo, oltre che nella prassi consolidatasi per circa vent'anni, proprio nel CCNL applicato al caso *de quo* che il Giudice della fase d'urgenza pure cita.

In particolare, all'art. 27 comma 2 del CCNL 21/2/2002 (1998/2001) si legge "i ricercatori e tecnologi non sono soggetti a sanzioni disciplinari per motivi che attengano all'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività di ricerca che gli Enti sono tenuti a garantire ai sensi dell'art. 2 n. 6 della legge 421/92 e dall'art. 7 comma 2 del d.lgs.vo 165/2001".

E lo stesso art. 58 deve essere inteso non semplicemente nel senso che il ricercatore gode di una larga flessibilità rispetto all'orario di lavoro (come affermato nell'ordinanza opposta) ma nel senso che per il ricercatore non c'è un obbligo di presenza quotidiana (né di un monte ore lavorate quotidianamente) ciò stante l'autonomia che caratterizza il tipo di lavoro in questione.

Infatti il comma 2 del predetto articolo afferma che "i ricercatori e tecnologi hanno

l'autonoma determinazione del proprio tempo di lavoro. La presenza in servizio è assicurata correlandola in modo flessibile alle esigenze della propria attività scientifica e tecnologica, agli incarichi loro affidati, all'orario di servizio della struttura in cui operano, tenendo conto dei criteri organizzativi dell'Ente".

E inoltre tale requisito dei ricercatori è confermato dalla lettera e) del comma 2 dell' Art. 26 CCNL 21/2/2002 (1998-2001) secondo cui i dipendenti devono "rispettare l'orario di lavoro ed adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze, salvo quanto previsto dall'art. 58, comma 2".

A ulteriore conferma del fatto che per i ricercatori, in generale, non v'è un obbligo di presenza si colloca il comma 8 del predetto articolo 58, secondo cui la presenza dei ricercatori in servizio può essere disciplinata nel caso di eventi eccezionali e previa concertazione.

Si legge, infatti, in siffatta disposizione normativa che "per gli Enti di ricerca e di sperimentazione la cui attività si lega ad eventi eccezionali ovvero a scadenze istituzionali, la presenza in servizio di ricercatori e tecnologi può essere disciplinata, previa concertazione, in funzione degli incarichi loro conferiti e di specifiche esigenze organizzative connesse ai processi di produzione".

A questo riguardo ha inoltre particolare rilievo anche il seguente pronunciamento riguardante i dipendenti pubblici "Per i dipendenti pubblici l'obbligo di adempiere alle formalità prescritte per il controllo dell'orario di lavoro deve discendere da apposita fonte normativa legale o contrattuale; la giurisprudenza amministrativa è univoca nell'affermare l'esigenza di una fonte normativa specifica per la facoltà di sottoporre il personale dipendente al controllo delle presenze mediante orologi marcatempo o altri sistemi di registrazione." (Cass.; sez. lavoro 11025/2006).

E, ancora, l'assenza di un obbligo di presenza per i ricercatori trova conferma altresì nell'art. 58 comma 3 del CCNL ove si legge "lo svolgimento dell'attività al di fuori della sede di servizio deve essere autocertificato mensilmente".

È evidente che si parla di autocertificazione proprio perché l'assenza dal posto di lavoro non può essere sottoposta a nessuna autorizzazione ciò appunto in quanto non v'è uno specifico obbligo di presenza.

Infine, il fatto che il ricorrente sia stato riconosciuto idoneo a svolgere l'attività di ricercatore (che è confermato anche dal *curriculum* lavorativo in atti) non può escludere né l'assenza di un suo obbligo di presenza né la grave malattia che gli ha sempre impedito di lavorare obbligatoriamente nella sua stanza all'ENEA.

È evidente, dunque, che il licenziamento comminato all'Ing. Lorenzoni, per tutti i motivi già esposti nel ricorso presentato nella fase sommaria trascritto nel presente atto e al quale ci si riporta integralmente nonché per tutti i motivi esposti in questa sede deve ritenersi illegittimo.

Tanto premesso, l'Ing. Lorenzoni, come in epigrafe rappresentato e difeso,

RICORRE

All'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti ed emanazione dei provvedimenti conseguenti, *contrariis reiectis*, in accoglimento del presente ricorso e in riforma dell'opposta ordinanza, Voglia così provvedere:

- a) dichiarare il licenziamento comminato al ricorrente con lettera raccomandata a/r del 5 settembre 2013, illegittimo ai sensi dell'art. 18 comma 4 l. 300/1970, perché il fatto è inesistente;
- b) per l'effetto, ordinare alla ENEA, in persona del legale rappresentante pro tempore, di reintegrare nel posto di lavoro il ricorrente;
- c) condannare la ENEA, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma complessiva comprendente tutte le retribuzioni non percepite nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione;
- d) il tutto con vittoria di spese di giudizio, spese I.V.A. e C.P.A.

In via istruttoria si chiede di essere ammessi a prova contraria, anche testimoniale, a quella eventualmente chiesta da controparte ed eventualmente ammessa.

Si chiede disporsi ordine di esibizione dei cartelloni presenze assenze del ricorrente relativi agli anni dal 1987 al 2002.

Si producono i seguenti documenti:

- 1. copia dell'Ordinanza in epigrafe;
- 2. fascicolo di parte depositato nella fase sommaria;
- 3. lettera ENEA del 1/4/2014.

Salvis iuribus.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che la presente causa è di valore indeterminabile.

Roma 20 maggio 2014

Con osservanza

Avv. Massimo De Pamphilis

Avv. Laura Serra

Procura alle liti

Io sottoscritto Giacomo Lorenzoni delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento in ogni sua fase, stato e grado, l'Avv. Massimo De Pamphilis e l'Avv. Laura Serra conferendo agli stessi, congiuntamente e disgiuntamente, ogni e più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di nominare procuratori anche quali sostituti processuali, chiamare in causa terzi, proporre atti di intervento, conciliare, transigere, pagare e riscuotere somme, rinunciare ed accettare rinunce agli atti.

Autorizzo l'Avv. Massimo De Pamphilis e l'Avv. Laura Serra al trattamento dei dati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003.

Eleggo	domicilio	presso lo	Studio	dell'Avv.	Massimo	De	Pamphilis	in	Roma,	Piazza	dei	Consoli,
62												

visto per autentica